

REGOLAMENTO DEL
CIMITERO E DEI SERVIZI
FUNEBRI

Capitolo I

Definizione - gestione

Art. 1

Definizione

Il cimitero del Comune di Riva San Vitale sorge sul mappale 1766 RFD di proprietà comunale. E' luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2

Amministrazione

Il Municipio, in collaborazione con il medico delegato e il responsabile del cimitero comunale, amministra il cimitero e veglia sull'osservanza del presente regolamento e delle leggi applicabili.

Il responsabile è nominato dal Municipio.

Art. 3

Sorveglianza

Il Municipio cura:

- la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate;
- la tenuta a giorno del piano del cimitero, dei registri delle tumulazioni, ecc..

Capitolo II

Concessioni - inumazioni - esumazioni

Art. 4

Concessioni

Le concessioni per l'occupazione di posti sono rilasciate dopo il decesso, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un apposito modulo sul quale è indicata l'area o il posto oggetto della concessione.

Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi del o dei defunti tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente regolamento.

Gli eredi legittimi del defunto o dei defunti tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione possono in ogni tempo designare un altro rappresentante verso il Comune per quanto concerne l'area o il posto dato in concessione.

In mancanza di un rappresentante designato eventuali comunicazioni concernenti le aree o i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all'albo comunale e/o sul Foglio ufficiale, come specificamente previsto dal presente regolamento.

Art. 5

Autorizzazione

Salme, resti di salme o ceneri possono essere inumati o depositati per l'inumazione nel cimitero solo con la autorizzazione del Municipio, in conformità con i disposti del presente regolamento.

Art. 6

Inumazioni

Hanno diritto di essere sepolte o depositate nel cimitero:

- a) le salme e le ceneri di persone decedute nella giurisdizione comunale, ovunque sia stato in vita il loro domicilio;
- b) le salme, le ceneri, le ossa di persone domiciliate o dimoranti nel Comune immediatamente prima della morte e di persone attinenti decedute anche fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) le salme, le ceneri, le ossa di persone non domiciliate e decedute fuori Comune, ma con diritto a una sepoltura in cappelle e tombe a concessione;
- d) le salme, le ceneri, le ossa di altre persone, ritenuta la competenza del Municipio di rilasciare la relativa autorizzazione caso per caso.
- e) sono vietate le sepolture fuori dal cimitero.

- Art. 7
Tempo prescritto per la sepoltura
- Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.
- Art. 8
Salme di estranei
- Gli estranei morti sul territorio del Comune dei quali non si rintracciano parenti o conoscenti vengono seppelliti nel cimitero comunale.
Le salme non potranno essere inumate prima della conclusione delle constatazioni di legge.
Resta riservata l'applicazione delle tasse come al presente regolamento.
- Art. 9
Esumazioni
- Salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
Le esumazioni consentite prima di questo lasso di tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.
In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa o ceneri soggiacciono ad autorizzazione del Municipio. I parenti o gli eredi se conosciuti vengono informati.
- Art. 10
Dimensioni delle fosse
- Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:
- a) per adulti:
cm 210 di lunghezza, cm 80 di larghezza e cm 150 di profondità
 - b) per bambini fino all'età di 3 anni:
cm 130 di lunghezza, cm 70 di larghezza e cm 100 di profondità
- Art. 11
Disposizioni d'igiene
- In caso di morte per malattia contagiosa o di corpi in decomposizione il Municipio è tenuto a provvedere alla precisa esecuzione delle prescrizioni ordinate dal medico delegato a tutela della pubblica salute.
- Le salme rinchiusi in casse metalliche devono essere collocate ad una profondità di cm 220.
- Art. 12
Trasporto di salme
- Il trasporto di salme deve essere eseguito nel rispetto di specifiche disposizioni di legge.
- Art. 13
Area divenuta libera
- Nel caso di esumazione di una salma il posto divenuto libero ritorna a immediata disposizione del Municipio senza rimborso di alcuna tassa.

Capitolo III

Polizia

Art. 14
Orario

L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

Art. 15
Divieti di ingresso

E' severamente vietato l'accesso al cimitero di cani o altri animali, come pure l'accesso con veicoli senza l'autorizzazione del responsabile municipale. Nel cimitero è vietato qualsiasi atto e contegno indecoroso.

Art. 16
Divieto di commercio

Nel cimitero è vietato reclamizzare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

Art. 17
Pulizia

Le aree, e le cappelle date in concessione devono essere tenute pulite e ordinate da parte dei parenti o dei concessionari.
I rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti.
I servizi comunali provvedono alla pulizia dei viali e degli spazi non dati in concessione.

Art. 18
Coltivazione
fiori e piante

Sulle aree date in concessione possono essere coltivati solo semplici fiori o arbusti sempre verdi. E' assolutamente vietata la coltivazione di fiori e arbusti a foglie aculeate.

Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di ml. 1.50 né invadere il terreno pubblico o le altre aree.

In caso d'inadempienza, dopo semplice richiamo al rappresentante, i servizi comunali provvedono al ripristino del rispetto delle disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate. Le spese vive gli sono addebitate.

Art. 19
Bordure e
monumenti

Sulle tombe i parenti o concessionari sono tenuti a collocare a loro spese, entro un mese da ogni sepoltura, una piccola lapide o una croce, anche provvisorie, con le generalità del defunto o dei defunti (cognome, nome, anno di nascita e anno di morte). Qualora in seguito s'intenda procedere alla posa di nuove lapidi, monumenti o croci dev'essere preventivamente presentata domanda al Municipio, corredata da uno schizzo con le dimensioni.

Una bordura delimitante la parcella dev'essere comunque definitivamente posata ad opera dei parenti o dei concessionari entro un anno dalla sepoltura, trascorso il periodo di assestamento del terreno.

Questi manufatti devono avere misure fisse in lunghezza e larghezza; in altezza è fissata la misura massima:

a) aree in campi comuni:

lunghezza cm 180
larghezza cm 80
altezza cm 150 massima

b) aree per sepolture bambini:

lunghezza cm 100
larghezza cm 50
altezza cm 80 massima

c) aree a concessioni trentennali:

lunghezza cm 200 (campo M cm 180)
larghezza 1 posto cm 80
2 posti cm 200
3 posti cm 320
altezza cm 150 massima

L'altezza è misurata partendo dal piano del viale. Il Municipio ordina, se del caso, la rimozione dei manufatti non conformi, riservata la procedura di contravvenzione.

Art. 20 Manutenzione

La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi, o altre strutture, è a carico dei parenti o concessionari.

Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi può supplire previa diffida scritta o avviso all'albo a spese degli eredi.

Per concessioni in aree adibite a sepolture trentennali - nonché per cappelle che risultassero abbandonate e con le strutture fisse fuori terra in stato di decadenza - il Municipio assegna al rappresentante degli eredi o tramite avviso all'albo comunale, un termine per provvedere ai lavori di manutenzione. In caso d'inadempienza la concessione scade al termine del ventesimo anno dall'ultima sepoltura di salme.

In tal caso il Municipio provvede allo spurgo a spese del Comune, che può in seguito liberamente disporre dell'area concessa.

I resti vengono depositati nell'ossario comune.

Art. 21 Lavori nel cimitero

I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero ma devono esservi trasportati già in condizione di essere posti in opera.

Fanno eccezione i piccoli lavori di restauro e di rifacimento che, per la loro natura, non possono essere eseguiti altrove.

Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre fra il 25 ottobre e il 5 novembre.

Art. 22

Danni e furti

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.
E' pure esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

Art. 23

Termine e
procedura per
spurgo di
concessioni scadute

Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili, per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene avvertito personalmente il rappresentante degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme.

In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul foglio ufficiale.

Entro il termine indicato gli eredi del defunto devono comunicare per iscritto al Municipio le loro intenzioni.

In mancanza d'indicazioni, secondo il tipo di concessione, il Municipio procede allo spurgo in superficie o in profondità, all'eventuale incenerimento dei resti e al loro deposito nell'ossario comune.

I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati entro un mese dallo stesso passano in proprietà al Comune che ne può disporre liberamente.

Per le concessioni scadute di cui non si conoscono gli eredi, in cui è d'obbligo l'allontanamento dei resti, il Comune si assume le spese per le esumazioni, e la loro collocazione nell'ossario comune.

Le esumazioni straordinarie e l'eventuale collocazione dei resti in altre aree del cimitero comunale o in altri cimiteri sono a completo carico degli eredi richiedenti.

Aree per sepolture comuni

Art. 24

Definizione

Sono considerate aree per sepolture comuni quelle concesse come tali e indicate sul piano del cimitero.

Art. 25

Concessioni

Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

La concessione di ogni area é gratuita per le persone domiciliate al momento del decesso.

Art. 26

Possibilità di
sepoltura

Ogni parcella può ospitare una sola salma.

In parcelle già occupate non possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.

Art. 27

Spurgo

Il Municipio può procedere allo spurgo di un campo comune trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura.

Art. 28

Esumazioni
straordinarie

Esumazioni straordinarie possono essere eseguite previa autorizzazione del Municipio e a spese del richiedente.

Capitolo V

Aree a concessione per sepolture trentennali

- Art. 29
Definizione
- Sono considerate aree a concessione per sepolture trentennali quelle concesse come tali e così indicate sul piano del cimitero.
- Art. 30
Concessioni
- Le concessioni sono date al momento del decesso seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio. Se richiesto dagli eredi, all'occasione possono essere concesse più aree contigue.
- Art. 31
Durata delle concessioni
- La concessione di ogni area è a pagamento e ha durata di 30 anni.
- Alla scadenza della concessione l'area diventa oggetto di nuova concessione.
- Il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un'ulteriore periodo trentennale dietro pagamento della relativa tassa.
- Sebbene una concessione di area non sia ancora giunta alla scadenza, non essendoci eredi responsabili, prima dell'inumazione della salma, dovrà essere prolungata la concessione trentennale.
- Art. 32
Effetto delle concessioni
- Le concessioni di aree per sepolture trentennali non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. In caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.
- Art. 33
Possibilità di sepoltura
- Ogni parcella può ospitare una sola salma.
In parcelle già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.
- Eventuali costruzioni di sepolcreti in muratura sono a carico del concessionario o eredi.
- Art. 34
Spurgo
- I resti non esumati che si rinvergono alla riapertura della fossa al momento di una nuova sepoltura vengono composti nello stesso luogo, ma a maggiore profondità.

Capitolo VI

Aree per tombe di famiglia

Art. 35
Definizione

Sono considerate aree per tombe di famiglia quelle indicate come tali sul piano del cimitero (parcelle del campo A-B-C-D affacciate sul viale all'entrata del cimitero).

Art. 36
Durata delle concessioni

La concessione di ogni area per tombe di famiglia in campo trentennale è a pagamento.

Alla scadenza della concessione l'area diventa oggetto di nuova concessione.

Il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un'ulteriore periodo trentennale dietro pagamento della relativa tassa.

Sebbene una concessione di area non sia ancora giunta alla scadenza, non essendoci eredi responsabili, prima dell'inumazione della salma, dovrà essere prolungata la concessione trentennale.

Art. 37
Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree per tombe di famiglia trentennali non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. In caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 38
Possibilità di sepoltura

Ogni area per tombe di famiglia può ospitare le salme sovrapposte di due persone.

In aree già occupate anche da una sola salma possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.

Eventuali costruzioni di sepolcreti in muratura sono a carico del concessionario o eredi.

Art. 39
Spurgo

I resti non esumati che si rinvergono alla riapertura della fossa al momento di una nuova sepoltura vengono composti nello stesso luogo, ma a maggiore profondità.

Capitolo VII

Cappelle

- Art. 40
Definizione
- Sono considerate aree per cappelle quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate sul piano del cimitero.
- Art. 41
Concessione
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento non sono più concesse aree ad uso per cappelle.
- Sebbene una concessione di area non sia ancora giunta alla scadenza, non essendoci eredi responsabili, dovrà essere prolungata la concessione trentennale.
- Art. 42
Effetto delle concessioni
- Le concessioni di aree per cappelle non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. In caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.
- Art. 43
Tumulazione
- Hanno diritto alla tumulazione nelle cappelle il concessionario e la sua famiglia.
- Per la tumulazione definitiva di persone estranee alla famiglia e non domiciliate è necessario il permesso del Municipio e la relativa concessione è sottoposta a pagamento della tassa.
- Art. 44
Casse e urne
- Le salme tumulate nelle cappelle esistenti, devono essere rinchiuse in doppia cassa, di cui una di metallo con saldatura a fuoco e con valvola di spurgo.
- Art. 45
Esumazioni
- Quando in una cappella risultano occupate tutte le celle, sarà facoltà del proprietario di far ritirare i resti delle salme inumate da oltre 20 anni in un'urna speciale al fine di acquistare spazio, previa autorizzazione e le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria cantonale.

Capitolo VIII

Cinerari

- Art. 46
Definizione
- Nei cinerari sono a disposizione le celle destinate ad accogliere le urne cinerarie e i resti di riesumazioni, così come indicato sul piano del cimitero.
- Art. 47
Concessioni
- Le concessioni di celle sono date al momento del decesso o al momento della presentazione della domanda per il deposito di ceneri o resti. L'ordine di assegnazione segue la numerazione progressiva fissata sul piano del cimitero.
- Art. 48
Durata delle concessioni
- Le concessioni di celle sono a pagamento e hanno una durata di 30 anni.
- Sebbene una concessione di area non sia ancora giunta alla scadenza, non essendoci eredi responsabili, prima dell'inumazione della salma, dovrà essere prolungata la concessione trentennale.
- Art. 49
Effetto delle concessioni
- Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.
In caso di spurgo le celle ritornano a completa disposizione del Comune
Alla scadenza o in caso di traslazione dei resti iscritti sulla lastra il concessionario scade nei suoi diritti.
- Art. 50
Possibilità di deposito di ceneri o di resti
- In ogni cella cineraria possono essere depositati, con diritto di iscrizione sulla lastra di chiusura in granito, le ceneri o i resti di due salme.
- Art. 51
Urne cinerarie e cassette
- Le urne cinerarie e le cassette devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.
- Art. 52
Chiusura celle-iscrizioni-portafotografie-portafiori-decorazioni
- Le celle vengono chiuse con una lastra di granito fornita dal Comune. Sulla lastra sono iscritti, con i caratteri e nelle disposizioni prescritti dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, nonché il loro anno di nascita e di morte.
Non sono permesse più di due iscrizioni.

E' vietata la posa di portaceri o altro.
Sono a carico degli eredi prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri
o resti inceneriti dopo la prima chiusura del cinerario.

Capitolo IX

Ossario comune

Art. 53

Definizione

Nell'ossario comune vengono accolti i resti da riesumazioni e le ceneri.
(Ubicato sotto la camera mortuaria)

Capitolo X

Camera mortuaria

Art. 54

Uso

Nella camera mortuaria possono essere deposte, dietro pagamento della relativa tassa, le salme:

- di persone domiciliate o dimoranti nel Comune;
- di persone morte nel Comune;
- di persone in attesa di tumulazione nel cimitero del Comune.

L'addobbo funebre ed ogni altro intervento in merito al deposito della salma devono essere eseguiti dagli eredi a loro completo carico.

Capitolo XI

Servizi funebri

Art. 55

Generalità

I servizi funebri sul territorio del Comune devono essere affidati ad aziende in possesso di autorizzazione cantonale d'esercizio.

Le spese per i servizi sono a carico degli eredi.

Art. 56
Orari

I giorni e gli orari dei funerali sono accordati con il Municipio.
Non sono autorizzati funerali in domenica o nei giorni festivi riconosciuti.

Il Municipio può concedere delle deroghe per casi particolari.

Art. 57
Percorso cortei
funebri

I cortei funebri si svolgono seguendo il percorso fissato dal Municipio, ritenuto che:

- i funerali nelle forme religiose partono dalla chiesa arcipretale per il cimitero o il crematorio;
- i funerali nelle forme civili partono dall'ingresso del cimitero.

Capitolo XII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 58
Facoltà del

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area,

Municipio	<p>cella, cappella o loculo concessi quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico preminente.</p> <p>In questo caso il Municipio assegna agli eredi un'altra area, cella o loculo se possibile equivalente a quello primitivo ed esegue la traslazione a spese del Comune.</p>
Art. 59 Penalità	<p>Le infrazioni al presente regolamento sono punite con una multa fino a fr. 1'000.-, riservata l'azione civile e/o penale.</p>
Art. 60 Modificazione	<p>Il Consiglio Comunale si riserva il diritto di modificare in ogni tempo prescrizioni e tariffe del presente regolamento.</p>
Art. 61 Applicazione - contestazioni	<p>L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio. Lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del piano del cimitero.</p> <p>Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.</p>
Art. 62 Abrogazione	<p>Con l'entrata in vigore del presente regolamento e tariffe del cimitero sono abrogati:</p> <p>- il regolamento e tariffe del cimitero comunale di Riva San Vitale del 28 giugno 1983.</p>
Art. 63 Entrata in vigore	<p>Il presente regolamento e le tariffe del cimitero entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.</p>
Art. 64 Altre disposizioni	<p>Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.</p>

Capitolo XIII

Tariffe

minimo massimo

1) AREE IN CAMPI COMUNI tassa per singola parcella

a) per salme di persone domiciliate o dimoranti (svizzeri o stranieri) nel Comune al momento della morte		GRATUITO	GRATUITO
b) per salme di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune, salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per più di 20 anni		Fr. 200.-	Fr. 600.-
c) per salme di persone domiciliate fuori Comune		Fr. 200.-	Fr. 600.- (più spese sepoltura)

2) AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA

a) concessione area con possibilità di sovrapposizione	1 parc.	Fr. 800.-	Fr. 2'400.-
b) rinnovo concessione per altri per altri 30 anni	1 parc.	Fr. 800.-	Fr. 2'400.-

3) AREE PER TOMBE PRIVATE

a) concessione area per 30 anni	1 parc.	Fr. 400.-	Fr. 1'200.-
b) rinnovo concessione per altri 30 anni	1 parc.	Fr. 400.-	Fr. 1'200.-

4) AREE PER COSTRUZIONE CAPPELLE

a) rinnovo concessione per altri 30 anni		Fr. 3'500.-	Fr. 10'000.-
--	--	-------------	--------------

5) CINERARIO

a) concessione per 30 anni	cella a due posti	Fr. 500.-	Fr. 1'500.-
b) rinnovo concessione per altri 30 anni		Fr. 500.-	Fr. 1'500.-

6) CAMERA MORTUARIA

a) occupazione per persone domiciliate		Fr. 100.-	Fr. 300.-
b) occupazione per persone non domiciliate		Fr. 200.-	Fr. 600.-

7) TASSE DIVERSE

a) tumulazioni in cappelle e sepolture in tombe private di persone non domiciliate nel Comune	Fr. 200.-	Fr. 600.-
b) tumulazioni in cinerari di resti di persone non domiciliate	Fr. 200.-	Fr. 600.-
c) esumazioni straordinarie	Fr. 100.-	Fr. 300.- (più spese)
d) applicazione di suggelli e allestimento di documenti per trasporto di salme all'estero	Fr. 200.-	Fr. 600.-
e) per casi particolari la tassa sarà stabilita all'occorrenza dal Municipio entro i limiti previsti dal presente Regolamento	.-	.-

Approvato nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del 25 ottobre 2004

Approvato dalla Sezione degli enti locali mediante decisione n. 8791 del 17 agosto 2005